



CITTA' DI TORINO
CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE
COMANDO GENERALE
Centro Studi e Ricerche

CIRCOLARE N. 24/2022

OGGETTO: Tutela Ambiente e Territorio.

Veicoli - Inquinamento dell'aria. Divieto di circolazione veicoli non ecologici.

Ordinanza Dirigenziale n. **5406** del **14/09/2021** recante “*Piano d'intervento operativo per il miglioramento della qualità dell'aria:misure strutturali e temporanee di limitazioni delle emissioni.*”

Legge Regionale n. 27 del 06/11/2020.

Revoca della circolare del Corpo n° 90/2021.

Come già indicato nella circolare del Corpo n. 90/2021, la Civica Amministrazione, **a far data dal 15/09/2021**, aveva ritenuto che, in relazione a motivate esigenze di salvaguardia della salute pubblica, di prevenzione degli inquinamenti e di tutela del patrimonio artistico, ambientale e naturale, occorresse adottare misure maggiormente incisive, al fine di ridurre le emissioni di inquinanti in atmosfera.

Queste misure, adottate adeguando alla realtà del territorio cittadino lo schema di “ordinanza tipo” deliberata in sede di Città Metropolitana, devono comunque attenersi anche a quanto disposto dalla normativa regionale in materia.

Per questo motivo è emersa l'opportunità di integrare le tabelle riepilogative allegate alla presente circolare per comprendere un'esenzione dai divieti indicata nella legge regionale 27/2020⁽¹⁾, attinente la circolazione dei veicoli di interesse storico e collezionistico.

Per comodità di consultazione, si procede, con la presente, a revocare la circolare n. 90/2021, i cui contenuti sono comunque qui ripresi interamente (con la sola integrazione dell'esenzione citata dalla normativa regionale).

Si riporta, di seguito, il testo della Legge Regionale 27/2021 ed il testo dell'ordinanza dirigenziale citata, **che revoca e sostituisce l'ordinanza n° 1506 del 12 marzo 2021.**

L.R. 27/2020

*La competente Commissione Consiliare in sede legislativa, ai sensi degli articoli 30 e 46 dello Statuto,
convocata in videoconferenza, ha approvato*

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

*Promulga
la seguente legge:*

Art. 1.

(Disposizioni sui veicoli di interesse storico e collezionistico)

1. Al fine di valorizzare il segmento turistico collegato al settore dei veicoli di interesse storico e collezionistico in Piemonte, gli autoveicoli e motoveicoli che rientrano in questa categoria, per i quali il riconoscimento di storicità è riportato sulla carta di circolazione e la data di immatricolazione è superiore ai quaranta anni, sono esclusi dai provvedimenti di limitazione alla circolazione adottati ai sensi dell' articolo 7, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada), fatte salve ulteriori o differenti

(1) Legge Regionale n. 27 del 06/11/2020 in B.U. n. 45, 6° supplemento, del 09/11/2020.

valutazioni dei sindaci, in qualità di autorità competenti, in relazione alle esigenze di prevenzione degli inquinamenti.

2. Gli autoveicoli e motoveicoli di cui al comma 1, con data di immatricolazione compresa tra venti e quaranta anni, sono esclusi dai medesimi provvedimenti di limitazione alla circolazione nei giorni festivi e prefestivi, fatte salve le ulteriori o differenti valutazioni dei sindaci, in relazione alle esigenze di prevenzione degli inquinamenti. Tali esclusioni non si applicano ai veicoli adibiti ad uso professionale utilizzati nell'esercizio di attività di impresa o di arti e professioni.

Art. 2

(Omissis)

Art. 3

(Omissis)

Per la legge regionale 27/2020 si riporta lo schema dell'esenzione specifica per veicoli di interesse storico e collezionistico (non adibiti ad uso professionale utilizzati nell'esercizio di attività di impresa o di arti e professioni):

Tipologia di veicolo	Tipologia di esenzione
Autoveicoli e motoveicoli di interesse storico e collezionistico, per i quali il riconoscimento di storicità è riportato sulla carta di circolazione e la data di immatricolazione è superiore ai quaranta anni	Esclusione dai provvedimenti di limitazione alla circolazione sia nei giorni feriali che festivi. (esenzione generale)
Autoveicoli e motoveicoli di interesse storico e collezionistico, per i quali il riconoscimento di storicità è riportato sulla carta di circolazione e con data di immatricolazione compresa tra venti e quaranta anni	Esclusione dai provvedimenti di limitazione alla circolazione esclusivamente nei giorni festivi e prefestivi.

Ordinanza Dirigenziale n. **5406** del **14/09/2021**

(Omissis)

Ordina

Di adottare le seguenti misure finalizzate alla riduzione delle emissioni di inquinanti in atmosfera:

1 Limitazioni strutturali

*A partire dal **15 settembre 2021** sono attive le seguenti misure stabili di limitazione delle emissioni:*

1.1 divieto di circolazione dalle ore 0.00 alle 24.00 tutti i giorni (festivi compresi) di **tutti i veicoli** adibiti al trasporto di persone (categoria M1, M2, M3) e di tutti i veicoli adibiti al trasporto merci (categoria N1, N2, N3) con omologazione inferiore o uguale all'Euro 2, per i veicoli alimentati a benzina e per i veicoli dotati di motore diesel e con omologazione inferiore o uguale a Euro 1, per i veicoli alimentati a GPL e metano;

1.2 divieto di circolazione veicolare dalle ore 8.00 alle 19.00 nei giorni feriali dal lunedì al venerdì, dal 15 settembre di ogni anno al 15 aprile dell'anno successivo, **dei veicoli dotati di motore diesel adibiti al trasporto di persone** (categoria M1, M2, M3) e **adibiti al trasporto merci** (categoria N1, N2, N3) con omologazione uguale a Euro 3 ed Euro 4; dal 15 settembre 2023, il divieto sarà esteso ai veicoli dotati di motore diesel adibiti al trasporto di persone (categoria M1, M2, M3) e adibiti al trasporto merci (categoria N1, N2, N3) con omologazione uguale a Euro 5;

- 1.3** divieto di circolazione veicolare dalle ore 0.00 alle 24.00 di tutti i giorni (festivi compresi), dal 15 settembre di ogni anno al 15 aprile dell'anno successivo di tutti i **ciclomotori** e i **motocicli** adibiti al trasporto di persone o merci (categoria L1, L2, L3, L4, L5, L6, L7) con omologazione inferiore o uguale a Euro 1;
- 1.4** divieto per tutti i veicoli di sostare con il motore acceso.

Ulteriori misure non legate alla circolazione veicolare:

- 1.5** obbligo di utilizzare nei generatori di calore a pellets di potenza termica nominale inferiore ai 35 kW, pellets che siano realizzati con materiale vegetale prodotto dalla lavorazione esclusivamente meccanica di legno vergine e costituito da cortecce, segatura, trucioli, chips, refili e tondelli di legno vergine, di sughero vergine, granulati e cascami di legno vergine, non contaminati da inquinanti e sia certificato conforme alla classe A1 della norma UNI EN ISO 17225-2 da parte di un Organismo di certificazione accreditato, nonché l'obbligo di conservazione della documentazione pertinente da parte dell'utilizzatore;
- 1.6** divieto di abbruciamento di materiale vegetale, di cui all'art. 10, comma 2 della l.r. 15/2018, su tutto il territorio regionale, dal 15 settembre di ogni anno al 15 aprile dell'anno successivo, ai sensi dell'ultimo periodo dell'art. 182, comma 6 bis del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale), ad eccezione unicamente delle deroghe conseguenti a situazioni di emergenza fitosanitaria disposte dalla competente autorità. Relativamente alla combustione delle paglie e delle stoppie del riso, il divieto di abbruciamento rimane valido a partire dall'1 settembre di ogni anno, su tutto il territorio regionale, fatte salve le aree risicole con suoli asfittici, in cui l'interramento delle paglie del riso non è agronomicamente possibile a causa della loro insufficiente degradazione, e per i soli casi in cui l'allontanamento dei residui colturali non risulti possibile;

2 Limitazioni temporanee

Al raggiungimento delle soglie stabilite in relazione al “Nuovo Accordo di Programma per l'adozione coordinata e congiunta di misure per il miglioramento della qualità dell'aria nel Bacino Padano” e in conformità alle deliberazioni della Regione Piemonte d.g.r. n. 42-5805 del 20 ottobre 2017 e d.g.r. n. 9-2916 del 26 febbraio 2021, sono adottate le seguenti misure temporanee, aggiuntive rispetto alle limitazioni di cui al precedente punto 1 e valide tutti i giorni della settimana, festivi compresi, dal 15 settembre di ogni anno al 15 aprile dell'anno successivo:

2.1 Allerta di 1° Livello - colore “ARANCIO”

L'attivazione del livello avviene in base ai valori di concentrazione media giornaliera previsti sulle aree interessate dai provvedimenti. Nel caso di previsione per la media giornaliera del superamento del valore di 50 µg/m³ (pari al valore limite giornaliero) per tre giorni consecutivi si attiva il livello «arancio». I criteri di attivazione del semaforo sono dettagliati nell'allegato 1 della Determina Dirigenziale 96/A1602B/2021 del 26 febbraio 2021 del Settore Emissioni e Rischi Ambientali della Regione Piemonte.

- 2.1.1** divieto di circolazione veicolare, dalle ore 8.00 alle 19.00 del sabato e dei giorni festivi, dei veicoli adibiti al trasporto di persone (categoria M1, M2, M3) dotati di motore diesel con omologazione uguale a Euro 3 ed Euro 4;
divieto di circolazione veicolare, dalle ore 8.00 alle 19.00 di tutti i giorni (festivi compresi) dei veicoli adibiti al trasporto di persone (categoria M1, M2, M3) dotati di motore diesel con omologazione uguale a Euro 5;
- 2.1.2** divieto di circolazione veicolare, dalle ore 8.00 alle 19.00 del sabato e dei giorni festivi, dei veicoli adibiti al trasporto merci (categorie N1, N2, N3) dotati di motore diesel con omologazione uguale a Euro 3 ed Euro 4;
- 2.1.3** divieto di utilizzo di generatori di calore domestici alimentati a biomassa legnosa (in presenza di impianto di riscaldamento alternativo) aventi prestazioni energetiche ed emissive che non sono in grado di rispettare i valori previsti almeno per la classe 5 stelle in base alla classificazione ambientale introdotta dal decreto attuativo dell'articolo 290, comma 4, del decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152;
- 2.1.4** divieto assoluto, per qualsiasi tipologia (falò rituali, barbecue e fuochi d'artificio, scopo intrattenimento, etc...), di combustioni all'aperto, ai sensi dell'ultimo periodo dell'art. 182, comma

6 bis, del decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152, ad eccezione unicamente delle deroghe conseguenti a situazioni di emergenza fitosanitaria disposte dalla competente autorità;

2.1.5 introduzione del limite a 18°C (con tolleranza di 2°C) per le temperature medie nelle abitazioni, negli spazi ed esercizi commerciali, nei pubblici esercizi e negli edifici pubblici fatta eccezione per le strutture sanitarie. Negli esercizi commerciali, nei pubblici esercizi e negli edifici con accesso al pubblico è obbligatorio tenere le porte che comunicano con l'esterno chiuse a meno che non siano installati dispositivi per l'isolamento termico degli ambienti alternativi alle porte di accesso o quando le porte non si affacciano direttamente verso l'esterno;

2.1.6 divieto di spandimento dei liquami zootecnici, dei letami e dei materiali ad essi assimilati, come definiti dall'art. 2, comma 1, lett. r) del regolamento regionale 10/R/2007, e, in presenza di divieto regionale, divieto di rilasciare le relative deroghe. Sono assimilati ai liquami zootecnici, ai sensi dell'art. 2, comma 1, lett. s) del regolamento 10/R/2007, i digestati tal quali e le frazioni chiarificate dei digestati. Sono, tuttavia, ammesse in deroga le seguenti tecniche di spandimento:

- distribuzioni svolte con interrimento immediato, contestuale alla distribuzione;
- iniezione profonda (solchi chiusi);
- sulle sole superfici inerbite (prati avvicendati e permanenti) spandimento a bande, applicando una delle seguenti tecniche:
 - spandimento a raso in strisce;
 - spandimento con scarificazione;

2.1.7 divieto di distribuzione di fertilizzanti, ammendanti e correttivi contenenti azoto di cui al D.Lgs 75/2010, fatte salve le distribuzioni svolte con interrimento immediato e contestuale alla distribuzione;

2.1.8 potenziamento dei controlli con particolare riguardo al rispetto dei divieti di limitazione della circolazione veicolare, di utilizzo degli impianti termici a biomassa legnosa, di combustioni all'aperto e di divieto di spandimento dei liquami.

2.2 Allerta di 2° livello - colore "ROSSO"

L'attivazione del livello avviene in base ai valori di concentrazione media giornaliera previsti sulle aree interessate dai provvedimenti. Nel caso di previsione per la media giornaliera del superamento del valore di 75 µg/m³ (pari a 1,5 volte il valore limite giornaliero) per tre giorni consecutivi si attiva il livello «rosso». I criteri di attivazione del semaforo sono dettagliati nell'allegato 1 della Determina Dirigenziale 96/A1602B/2021 del 26 febbraio 2021 del Settore Emissioni e Rischi Ambientali della Regione Piemonte.

In aggiunta ai provvedimenti indicati al precedente punto 2.1:

2.2.1 divieto di circolazione veicolare, dalle ore 8.00 alle 19.00 di tutti i giorni (sabato e festivi compresi) dei veicoli adibiti al trasporto merci (categorie N1, N2, N3) dotati di motore diesel con omologazione uguale a Euro 5.

L'attivazione delle soglie di allerta e delle conseguenti misure temporanee di limitazione delle emissioni è operativa dal 15 settembre di ogni anno al 15 aprile dell'anno successivo.

Le misure di limitazione della circolazione veicolare sono per semplicità riassunte nelle tabelle riportate al fondo alla presente ordinanza.

3 Veicoli esentati dalle limitazioni strutturali alla circolazione veicolare di cui ai punti 1.1 e 1.3

3.1 veicoli diretti presso officine e centri autorizzati al fine di effettuare la **revisione** o la trasformazione gpl/metano o la **rottamazione** del veicolo purché muniti di dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà (dichiarazione) redatta su carta intestata della ditta che effettua l'intervento e sottoscritta dal titolare indicante data e ora dell'appuntamento e la targa del veicolo; tali veicoli, quando in uscita da officine e/o centri di revisione autorizzati, dovranno essere accompagnati dalla fattura comprovante l'avvenuta erogazione della fornitura/servizio da parte dell'azienda interessata (accompagnati da idonea documentazione);

4 Veicoli esentati dalle limitazioni strutturali alla circolazione veicolare di cui al punto 1.2

4.1 veicoli diretti verso officine e centri autorizzati al fine di effettuare la **revisione** dei veicoli o la trasformazione gpl/metano o la **rottamazione** del veicolo purché muniti di dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà (dichiarazione) redatta su carta intestata della ditta che effettua l'intervento e

sottoscritta dal titolare indicante data e ora dell'appuntamento e la targa del veicolo; tali veicoli, quando in uscita da officine e/o centri di revisione autorizzati, dovranno essere accompagnati dalla fattura comprovante l'avvenuta erogazione della fornitura/servizio da parte dell'azienda interessata (accompagnati da idonea documentazione);

- 4.2 veicoli delle **Forze Armate**, degli **Organi di Polizia**, dei **Vigili del Fuoco**, dei **Servizi di Soccorso**, in servizio di **Protezione Civile** e autoveicoli ad uso speciale adibiti alla **rimozione forzata di veicoli**, veicoli destinati a **interventi su mezzi o rete trasporto pubblico**, veicoli destinati alla **raccolta rifiuti e nettezza urbana**, veicoli adibiti ai servizi pubblici di **cattura animali** vaganti e **raccolta spoglie animali**;
- 4.3 veicoli della categoria M1, M2, M3 adibiti a **servizi di trasporto pubblico** purché dotati di dispositivi per l'abbattimento del particolato;
- 4.4 veicoli utilizzati per il **trasporto di portatori di handicap** e di soggetti affetti da **gravi patologie** debitamente documentate con certificazione rilasciata dagli Enti competenti, ivi comprese le persone che hanno subito un trapianto di organi, che sono immunodepresse o che si recano presso strutture sanitarie per interventi di urgenza. Per il tragitto percorso senza la presenza della persona portatrice di handicap o affetta da gravi patologie, è necessario essere in possesso di dichiarazione rilasciata dagli uffici, ambulatori, ecc., nella quale sia specificato l'indirizzo nonché l'orario di inizio e termine dell'attività lavorativa, di terapia ecc. (accompagnati da idonea documentazione).
- 4.5 veicoli utilizzati per il trasporto di **persone sottoposte a terapie, interventi od esami o dimesse da Ospedali e Case di cura** in grado di esibire relativa certificazione medica o prenotazione o foglio dimissione. Per il tragitto percorso senza la persona che deve essere sottoposta a terapia od esami o che deve essere dimessa è necessario esibire adeguata documentazione o autodichiarazione nel quale il conducente dichiara anche il percorso e l'orario (accompagnati da idonea documentazione);
- 4.6 veicoli delle **aziende e degli enti di servizio pubblico in pronto intervento** dei quali sia dimostrata la funzione e la destinazione ad interventi tecnico-operativi indilazionabili (accompagnati da idonea documentazione).

5 Veicoli esentati dalle limitazioni temporanee alla circolazione veicolare di cui al punto 2

- 5.1 veicoli diretti verso officine e centri autorizzati al fine di effettuare la **revisione** o la trasformazione gpl/metano o la **rottamazione** del veicolo purché muniti di dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà (dichiarazione) redatta su carta intestata della ditta che effettua l'intervento e sottoscritta dal titolare indicante data e ora dell'appuntamento e la targa del veicolo; tali veicoli, quando in uscita da officine e/o centri di revisione autorizzati, dovranno essere accompagnati dalla fattura comprovante l'avvenuta erogazione della fornitura/servizio da parte dell'azienda interessata (accompagnati da idonea documentazione);
- 5.2 veicoli delle **Forze Armate**, degli **Organi di Polizia**, dei **Vigili del Fuoco**, dei **Servizi di Soccorso**, in servizio di **Protezione Civile** e autoveicoli ad uso speciale adibiti alla **rimozione forzata di veicoli**, veicoli destinati a **interventi su mezzi o rete trasporto pubblico**, veicoli destinati alla **raccolta rifiuti e nettezza urbana**, veicoli adibiti ai servizi pubblici di **cattura animali** vaganti e **raccolta spoglie animali**;
- 5.3 veicoli della categoria M1, M2, M3 adibiti a **servizi di trasporto pubblico** purché dotati di dispositivi per l'abbattimento del particolato;
- 5.4 veicoli utilizzati per il **trasporto di portatori di handicap** e di soggetti affetti da **gravi patologie** debitamente documentate con certificazione rilasciata dagli Enti competenti, ivi comprese le persone che hanno subito un trapianto di organi, che sono immunodepresse o che si recano presso strutture sanitarie per interventi di urgenza. Per il tragitto percorso senza la presenza della persona portatrice di handicap o affetta da gravi patologie, è necessario essere in possesso di dichiarazione rilasciata dagli uffici, ambulatori, ecc., nella quale sia specificato l'indirizzo nonché l'orario di inizio e termine dell'attività lavorativa, di terapia ecc. (accompagnati da idonea documentazione);
- 5.5 veicoli utilizzati per il trasporto di **persone sottoposte a terapie, interventi od esami o dimesse da Ospedali e Case di cura** in grado di esibire relativa certificazione medica o prenotazione o foglio dimissione. Per il tragitto percorso senza la persona che deve essere sottoposta a terapia od esami o

che deve essere dimessa è necessario esibire adeguata documentazione o autodichiarazione nel quale il conducente dichiara anche il percorso e l'orario (accompagnati da idonea documentazione);

5.6 *veicoli delle aziende e degli enti di servizio pubblico in pronto intervento dei quali sia dimostrata la funzione e la destinazione ad interventi tecnico-operativi indilazionabili (accompagnati da idonea documentazione);*

5.7 *macchine operatrici, macchine agricole, mezzi d'opera;*

5.8 *veicoli delle Associazioni o Società sportive appartenenti a Federazioni affiliate al CONI o altre Federazioni riconosciute ufficialmente, o veicoli privati utilizzati da iscritti alle stesse con dichiarazione del Presidente indicante luogo e orario della manifestazione sportiva nella quale l'iscritto è direttamente impegnato.*

Veicoli utilizzati da arbitri o direttori di gara o cronometristi con dichiarazione del Presidente della rispettiva Federazione indicante luogo e orario della manifestazione sportiva nella quale l'iscritto è direttamente impegnato. Questa deroga ha validità soltanto nelle giornate di sabato e festivi (accompagnati da idonea documentazione);

5.9 *veicoli utilizzati da operatori assistenziali in servizio con certificazione del datore di lavoro o dell'Ente per cui operano che dichiara che l'operatore sta prestando assistenza domiciliare a persone affette da patologie per cui l'assistenza domiciliare è indispensabile;*

veicoli utilizzati da persone che svolgono servizi di assistenza domiciliare a persone affette da grave patologia con certificazione in originale rilasciata dagli Enti competenti o dal medico di famiglia (accompagnati da idonea documentazione);

5.10 *veicoli utilizzati da medici e veterinari in visita domiciliare e/o ambulatoriale con medico a bordo e con tessera dell'Ordine professionale;*

veicoli utilizzati da medici e operatori sanitari in turno di reperibilità nell'orario del blocco;

veicoli utilizzati da infermieri e ostetriche in visita domiciliare e/o ambulatoriale, con il titolare a bordo e con dichiarazione dei rispettivi Collegi Professionali attestante la libera professione (accompagnati da idonea documentazione);

5.11 *veicoli utilizzati per il trasporto di persone che partecipano a cerimonie funebri o a cerimonie religiose o civili non ordinarie, purché forniti di adeguata documentazione (sarà sufficiente esibire gli inviti o le attestazioni rilasciate dai ministri officianti ovvero autodichiarazione con data e luogo della cerimonia) (accompagnati da idonea documentazione);*

5.12 *veicoli al servizio di testate televisive e per riprese cinematografiche con a bordo i mezzi di supporto, di ripresa, i gruppi elettrogeni, i ponti radio ecc., veicoli utilizzati per la distribuzione della stampa periodica, veicoli utilizzati da operatori radiofonici o da giornalisti iscritti all'Ordine in possesso di dichiarazione rilasciata dalla testata per cui lavorano da cui risulti che sono in servizio negli orari del blocco (accompagnati da idonea documentazione);*

5.13 *veicoli o mezzi d'opera che effettuano traslochi o per i quali sono state precedentemente rilasciate autorizzazioni per l'occupazione di suolo pubblico dagli uffici competenti. Nel caso di traslochi effettuati con mezzi privati sarà necessario esibire autodichiarazione nella quale il conducente dichiara luogo e orario dell'attività (accompagnati da idonea documentazione);*

5.14 *veicoli di imprese che eseguono lavori pubblici per conto del comune o altre amministrazioni pubbliche o per conto di Aziende di sottoservizi, forniti di adeguata documentazione dell'Ente per cui lavorano o che eseguono interventi programmati e non differibili, con autorizzazione della regia cantieri e/o bolle di manomissione per interventi su sottoservizi (accompagnati da idonea documentazione);*

5.15 *veicoli utilizzati nell'organizzazione di manifestazioni per le quali sono state precedentemente rilasciati atti concessori di occupazione suolo pubblico, forniti di apposita documentazione rilasciata dai Servizi competenti (accompagnati da idonea documentazione);*

5.16 *veicoli di turnisti e di operatori in servizio di reperibilità (muniti di certificazione del datore di lavoro) e di artigiani della manutenzione e dell'assistenza con relativo certificato della C.C.I.A.A. per interventi tecnico-operativi urgenti e indilazionabili (accompagnati da idonea documentazione);*

5.17 *veicoli per il trasporto di pasti per il rifornimento di mense scolastiche, ospedaliere, case di riposo per anziani o strutture sanitarie assistenziali o singole comunità (accompagnati da idonea documentazione);*

- 5.18** veicoli di **residenti in altre regioni italiane o all'estero muniti di prenotazione o della ricevuta alberghiera**, limitatamente al percorso tra l'albergo e i confini della città, per l'arrivo e la partenza (accompagnati da idonea documentazione);
- 5.19** veicoli di incaricati dei servizi di **pompe funebri e trasporti funebri** (accompagnati da idonea documentazione);
- 5.20** veicoli utilizzati per il **rifornimento di medicinali** (accompagnati da idonea documentazione);
- 5.21** veicoli utilizzati dall'**Autorità Giudiziaria**, dagli Agenti e Ufficiali di **Polizia Giudiziaria** in servizio e con tesserino di riconoscimento (accompagnati da idonea documentazione);
veicoli ad uso degli **uffici diplomatici** con targa CD o CC (Corpo Consolare) oppure con idonea documentazione comprovante l'appartenenza e l'attività (accompagnati da idonea documentazione);
- 5.22** veicoli che devono essere **imbarcati come veicoli al seguito per trasferimenti marittimi e ferroviari**, come risultante dai documenti di viaggio (accompagnati da idonea documentazione);
- 5.23** veicoli al servizio delle **manifestazioni regolarmente autorizzate** e veicoli di operatori economici che accedono o escono dai posteggi dei **mercati o delle fiere autorizzate dall'Amministrazione Comunale**;
- 5.24** veicoli utilizzati da lavoratori la cui **abitazione e/o luoghi di lavoro non sono serviti**, negli orari di lavoro, dai mezzi pubblici nel raggio di **1000 m**; la condizione deve essere giustificata da una lettera del datore di lavoro che attesti le generalità del guidatore, il numero di targa del mezzo, il luogo di lavoro e l'orario di lavoro (accompagnati da idonea documentazione);
- 5.25** veicoli con almeno 3 persone a bordo se omologate a quattro o più posti oppure con almeno 2 persone a bordo se omologati a 2/3 posti (**car-pooling**);

L'orario ed il tragitto per cui è consentito circolare devono essere congrui con la motivazione dell'esonero.

Comunica

Che le misure temporanee, sono attive il giorno successivo a quello di controllo (lunedì mercoledì e venerdì) e restano in vigore fino al giorno di controllo successivo (martedì-mercoledì, giovedì-venerdì e sabato-domenica-lunedì).

L'indicazione del livello di allerta (colore del livello) è comunicata sui seguenti siti internet:

- sul sito di ARPA Piemonte <http://www.arpa.piemonte.gov.it>
- sul sito internet del comune di Torino <http://comune.torino.it/home.shtml>

Le limitazioni riguardanti la circolazione veicolare sono automaticamente sospese nelle giornate in cui è indetto uno sciopero del Trasporto Pubblico Locale e i giorni 25, 26 dicembre e 1 gennaio durante i quali il servizio di TPL è ridotto e non sufficiente a garantire la mobilità.

Il territorio interessato dalle limitazioni alla circolazione veicolare è limitato al centro abitato del comune, così come definito dall'art. 3 comma 1 punto 8) del d.lgs 285/92, fatta eccezione per le frazioni e/o nuclei abitati non servite da Trasporto Pubblico Locale e per le seguenti strade:

- strada Aeroporto;
- corso Giovanni Agnelli (tratto corso Tazzoli / piazzale Caio Mario);
- via Ala di Stura (tratto Via Reiss Romoli / via Sospello);
- strada Altessano (tratto via Sansovino / via Druento)
- strada Antica di Collegno (tratto c.so Marche / confine)
- via Artom (tratto strada Castello di Mirafiori - confine della città);
- piazza Bengasi;
- via Biglieri (tratto via Genova - via Nizza);
- via Carlo Bossoli (tratto via Pio VII - via Pannunzio);
- corso Casale;
- via Felice Casorati;
- strada Cascinette
- strada Castello di Mirafiori (tratto corso Unione Sovietica - via Artom);
- strada della Cebrosa (tratto svincolo tangenziale / corso Romania);
- via Pietro Cossa (tratto corso Regina Margherita / piazza Cirene);
- strada Cuorgnè;
- corso Dogliotti;

- strada del Drosso;
- via Druento (tratto strada Altessano / confine)
- via Fontanesi (tratto corso Regina Margherita / via Ricasoli);
- corso Francia (tratto da parcheggio Venchi Unica / confine);
- via Fossata (tratto via Sospello rotonda Breglio Lauro Rossi)
- piazza Carlo Giacomini;
- corso Giulio Cesare (tratto Corso Romania-Piazzale Romolo e Remo)
- corso Grosseto (tratto piazza Rebaudengo / via Ala di Stura e tratto via Sansovino / strada Altessano);
- lungostura Lazio;
- corso Marche;
- corso Maroncelli;
- corso Moncalieri;
- via Nizza (tratto Lingotto / piazza Bengasi);
- corso Orbassano (tratto confine / corso Tazzoli);
- via Mario Pannunzio (tratto Bossoli - Casorati);
- strada Pianezza (tratto piazza Cirene / confine);
- via Pio VII (tratto Traiano - Bossoli);
- strada del Portone (tratto c.so Orbassano / confine)
- viale Puglia;
- piazza Rebaudengo;
- ponte Regina Margherita;
- piazzale Regina Margherita;
- corso Regina Margherita (tratto corso Sacco e Vanzetti / confine);
- corso Regina Margherita (tratto Piazzale Regina Margherita / via Fontanesi) carreggiata laterale nord;
- Via Reiss Romoli
- via Ricasoli (tratto via Fontanesi / piazzale Regina Margherita);
- via Richelmy;
- corso Romania;
- corso Sacco e Vanzetti;
- strada San Mauro (tratto Lungo Stura Lazio / confine)
- via Sansovino;
- corso Settembrini;
- strada di Settimo (tratto svincolo della Tangenziale / viale Puglia);
- strada di Settimo (tratto Lungo Stura Lazio / piazza Sofia);
- sottopasso Spezia;
- via Stampini;
- corso Don Luigi Sturzo;
- corso Tazzoli (tratto corso Agnelli / corso Orbassano);
- corso Traiano;
- corso Unione Sovietica (tratto confine / corso Traiano);
- corso Unità d'Italia;
- corso Vercelli (tratto Rebaudengo / corso Romania);
- via Paolo Veronese (tratto via Stampini / P.zza Stampalia)
- strada del Villaretto;
- bretelle di raccordo ai parcheggi e viabilità interna al Lingotto;
- tutte le vie della collina torinese dal confine sino alla confluenza nei corsi Moncalieri o Casale o alla piazza Gran Madre di Dio.














La planimetria delle aree soggette a limitazioni è disponibile per consultazione sul sito internet del comune.

Avverte

- omissis -

che la presente ordinanza revoca e sostituisce l'ordinanza n° 1506 del 12/03/2021

Per quanto attiene all' Ordinanza Dirigenziale n. 5406, del 14/09/2021 si riporta lo schema allegato:

SCHEMA RIASSUNTIVO DELLE LIMITAZIONI		
LIMITAZIONI STRUTTURALI VALIDE TUTTO L'ANNO		
	Diesel Euro 0, 1 e 2 Benzina Euro 0, 1 e 2 GPL e Metano Euro 0 e 1	Tutti i giorni dalle 0 alle 24 ⁽ⁱ⁾
LIMITAZIONI STRUTTURALI VALIDE DAL 15/9 al 15/4		
	Diesel Euro 3 e 4	Nei giorni feriali dal lunedì al venerdì dalle 8 alle 19 ⁽ⁱⁱ⁾
	Euro 0 e 1	Tutti i giorni dalle 0 alle 24 ⁽ⁱⁱⁱ⁾
	Obbligo di utilizzare pellets certificato A1 ^(iv)	
	Divieto di abbruciamento di materiale vegetale ^(v)	
LIMITAZIONI TEMPORANEE VALIDE DAL 15/9 al 15/4 – LIVELLO ARANCIO		
	Diesel Euro 3, 4 e 5	Tutti i giorni, sabato e festivi compresi, con semaforo arancione acceso dalle 8 alle 19 ^(vi)
	Diesel Euro 3 e 4	Tutti i giorni, sabato e festivi compresi, con semaforo arancione acceso dalle 8 alle 19 ^(vii)
	Divieto di utilizzo di stufe e caminetti a legna che non sono in grado di rispettare i valori emissivi previsti per la classe 5 stelle ^(viii)	
	Divieto assoluto di combustioni all'aperto ^(ix)	
	Introduzione del limite a 18°C per le temperature negli edifici ^(x)	
	Divieto di spandimento dei liquami zootecnici , dei letami e dei materiali ad essi assimilati ^(xi)	
	Divieto di distribuzione di fertilizzanti , ammendanti e correttivi contenenti azoto ^(xii)	
LIMITAZIONI TEMPORANEE VALIDE DAL 15/9 al 15/4 – LIVELLO ROSSO		
	Diesel Euro 5	Tutti i giorni, sabato e festivi compresi, con semaforo rosso acceso dalle 8 alle 19 ^(xiii)

i - div
tra
N3,

al
12,
di

motore diesel, è con omologazione inferiore o uguale a Euro 1, per i veicoli alimentati a GPL e metano;

- ii** - divieto di circolazione veicolare dalle ore 8.00 alle 19.00 nei giorni feriali dal lunedì al venerdì, dal 15 settembre di ogni anno al 15 aprile dell'anno successivo, dei veicoli dotati di motore diesel adibiti al trasporto di persone (categoria M1, M2, M3) e adibiti al trasporto merci (categoria N1, N2, N3) con omologazione uguale a Euro 3 ed Euro 4; dal 15 settembre 2023, il divieto sarà esteso ai veicoli dotati di motore diesel adibiti al trasporto di persone (categoria M1, M2, M3) e adibiti al trasporto merci (categoria N1, N2, N3) con omologazione uguale a Euro 5;
- iii** - 1.3 divieto di circolazione veicolare dalle ore 0.00 alle 24.00 di tutti i giorni (festivi compresi), dal 15 settembre di ogni anno al 15 aprile dell'anno successivo di tutti i ciclomotori e i motocicli adibiti al trasporto di persone o merci (categoria L1, L2, L3, L4, L5, L6, L7) con omologazione inferiore o uguale a Euro 1;
- iv** - obbligo di utilizzare nei generatori di calore a pellets di potenza termica nominale inferiore ai 35 kW, pellets che siano realizzati con materiale vegetale prodotto dalla lavorazione esclusivamente meccanica di legno vergine e costituito da cortecce, segatura, trucioli, chips, refili e tondelli di legno vergine, di sughero vergine, granulati e cascami di legno vergine, non contaminati da inquinanti e sia certificato conforme alla classe A1 della norma UNI EN ISO 17225-2 da parte di un Organismo di certificazione accreditato, nonché l'obbligo di conservazione della documentazione pertinente da parte dell'utilizzatore;
- v** - divieto di abbruciamento di materiale vegetale, di cui all'art. 10, comma 2 della l.r. 15/2018, su tutto il territorio regionale, dal 01 marzo 2021 al 15 aprile 2021 e dal 15 settembre 2021 al 15 aprile 2022, ai sensi dell'ultimo periodo dell'art. 182, comma 6 bis del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale), ad eccezione unicamente delle deroghe conseguenti a situazioni di emergenza fitosanitaria disposte dalla competente autorità. Relativamente alla combustione delle paglie e delle stoppie del riso, il divieto di abbruciamento rimane valido a partire dall'1 settembre di ogni anno, su tutto il territorio regionale, fatte salve le aree risicole con suoli asfittici, in cui l'interramento delle paglie del riso non è agronomicamente possibile a causa della loro insufficiente degradazione, e per i soli casi in cui l'allontanamento dei residui colturali non risulti possibile;
- vi** - divieto di circolazione veicolare, dalle ore 8:00 alle 19:00 del sabato e dei giorni festivi, dei veicoli adibiti al trasporto di persone (categoria M1, M2, M3) dotati di motore diesel con omologazione uguale a Euro 3 ed Euro 4; divieto di circolazione veicolare, dalle ore 8:00 alle 19:00 di tutti i giorni (festivi compresi), dei veicoli adibiti al trasporto di persone (categoria M1, M2, M3) dotati di motore diesel con omologazione uguale a Euro 5;
- vii** - divieto di circolazione veicolare, dalle ore 8:00 alle 19:00 del sabato e dei giorni festivi, dei veicoli adibiti al trasporto merci (categorie N1, N2, N3) dotati di motore diesel con omologazione uguale a Euro 3 ed Euro 4;
- viii** - divieto di utilizzo di generatori di calore domestici alimentati a biomassa legnosa (in presenza di impianto di riscaldamento alternativo) aventi prestazioni energetiche ed emissive che non sono in grado di rispettare i valori previsti almeno per la classe 5 stelle in base alla classificazione ambientale introdotta dal decreto attuativo dell'articolo 290, comma 4, del decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152;
- ix** - divieto assoluto, per qualsiasi tipologia (falò rituali, barbecue e fuochi d'artificio, scopo intrattenimento, etc...), di combustioni all'aperto, ai sensi dell'ultimo periodo dell'art. 182, comma 6 bis, del decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152, ad eccezione unicamente delle deroghe conseguenti a situazioni di emergenza fitosanitaria disposte dalla competente autorità;
- x** - introduzione del limite a 18°C (con tolleranza di 2°C) per le temperature medie nelle abitazioni, negli spazi ed esercizi commerciali, nei pubblici esercizi e negli edifici pubblici fatta eccezione per le strutture sanitarie. Negli esercizi commerciali, nei pubblici esercizi e negli edifici con accesso al pubblico è obbligatorio tenere le porte che comunicano con l'esterno chiuse a meno che non siano installati dispositivi per l'isolamento termico degli ambienti alternativi alle porte di accesso o quando le porte non si affacciano direttamente verso l'esterno;
- xi** - divieto di spandimento dei liquami zootecnici, dei letami e dei materiali ad essi assimilati, come definiti dall'art. 2, comma 1, lettera r) del regolamento regionale 10/R/2007, e, in presenza di divieto regionale, divieto di rilasciare le relative deroghe. Sono assimilati ai liquami zootecnici, ai sensi dell'art. 2, comma 1, lettera s) del regolamento 10/R/2007, i digestati tal quali e le frazioni chiarificate dei digestati. Sono, tuttavia, ammesse in deroga le seguenti tecniche di spandimento: distribuzioni svolte con interrimento immediato, contestuale alla distribuzione e iniezione profonda (solchi chiusi). Sulle sole superfici inerbite (prati avvicendati e permanenti) spandimento a bande, applicando una delle seguenti tecniche: spandimento a raso in strisce e spandimento con scarificazione;
- xii** - divieto di distribuzione di fertilizzanti, ammendanti e correttivi contenenti azoto di cui al D.Lgs 75/2010; sono fatte salve le distribuzioni svolte con interrimento immediato e contestuale alla distribuzione;

xiii - divieto di circolazione ai veicoli adibiti al trasporto merci (categorie N1, N2, N3) dotati di motore diesel con omologazione uguale all' Euro 5 dalle ore 8.00 alle 19.00.

CLASSIFICAZIONE DEI VEICOLI

categoria M1: veicoli destinati al trasporto di persone, aventi al massimo otto posti a sedere oltre al sedile del conducente;

categoria M2: veicoli destinati al trasporto di persone, aventi più di otto posti a sedere oltre al sedile del conducente e massa massima non superiore a 5 t;

categoria M3: veicoli destinati al trasporto di persone, aventi più di otto posti a sedere oltre al sedile del conducente e massa massima superiore a 5 t;

categoria N1: veicoli destinati al trasporto di merci, aventi massa massima non superiore a 3,5 t;

categoria N2: veicoli destinati al trasporto di merci, aventi massa massima superiore a 3,5 t ma non superiore a 12 t;

categoria N3: veicoli destinati al trasporto di merci, aventi massa massima superiore a 12 t;

categoria L1: veicoli a due ruote la cilindrata del cui motore (se si tratta di motore termico) non supera i 50 cc e la cui velocità massima di costruzione (qualunque sia il sistema di propulsione) non supera i 45 km/h;

categoria L2: veicoli a tre ruote la cilindrata del cui motore (se si tratta di motore termico) non supera i 50 cc e la cui velocità massima di costruzione (qualunque sia il sistema di propulsione) non supera i 45 km/h;

categoria L3: veicoli a due ruote la cilindrata del cui motore (se si tratta di motore termico) supera i 50 cc o la cui velocità massima di costruzione (qualunque sia il sistema di propulsione) supera i 45 km/h;

categoria L4: veicoli a tre ruote asimmetriche rispetto all'asse longitudinale mediano, la cilindrata del cui motore (se si tratta di motore termico) supera i 50 cc o la cui velocità massima di costruzione (qualunque sia il sistema di propulsione) supera i 45 km/h (motocicli con carrozzetta laterale);

categoria L5: veicoli a tre ruote simmetriche rispetto all'asse longitudinale mediano, la cilindrata del cui motore (se si tratta di motore termico) supera i 50 cc o la cui velocità massima di costruzione (qualunque sia il sistema di propulsione) supera i 45 km/h;

categoria L6: quadricicli leggeri, la cui massa a vuoto è inferiore o pari a 350 kg, esclusa la massa delle batterie per i veicoli elettrici, la cui velocità massima per costruzione è inferiore o uguale a 45 km/h e la cui cilindrata del motore è inferiore o pari a 50 cm³ per i motori ad accensione comandata; o la cui potenza massima netta è inferiore o uguale a 4 kW per gli altri motori, a combustione interna; o la cui potenza nominale continua massima è inferiore o uguale a 4 kW per i motori elettrici. Tali veicoli sono conformi alle prescrizioni tecniche applicabili ai ciclomotori a tre ruote della categoria L2e, salvo altrimenti disposto da specifiche disposizioni comunitarie;

categoria L7: i quadricicli, diversi da quelli di cui alla categoria L6e, la cui massa a vuoto è inferiore o pari a 400 kg (550 kg per i veicoli destinati al trasporto di merci), esclusa la massa delle batterie per i veicoli elettrici, e la cui potenza massima netta del motore è inferiore o uguale a 15 kW. Tali veicoli sono considerati come tricicli e sono conformi alle prescrizioni tecniche applicabili ai tricicli della categoria L5e salvo altrimenti disposto da specifiche disposizioni comunitarie;

LE DIRETTIVE ANTI-INQUINAMENTO

Autoveicoli

Categoria Euro	Direttiva di riferimento
Euro 1	91/441/CEE - 91/542/CEE punto 6.2.1.A - 93/59/CEE
Euro 2	91/542/CEE punto 6.2.1.B - 94/12/CE - 96/1/CE - 96/44/CE - 96/69/CE - 98/77/CE
Euro 3	98/69/CE - 98/77/CE rif 98/69/CE A - 1999/96/CE A - 1999/102/CE rif. 98/69/CE - 2001/1/CE rif 98/69/CE - 2001/27/CE A - 2001/100/CE A - 2002/80/CE A - 2003/76/CE A
Euro 4	98/69/CE B - 98/77/CE rif. 98/69/CE B - 1999/96/CE B - 1999/102/CE rif. 98/69/CE B - 2001/1/CE rif. 98/69 CE B - 2001/27/CE B - 2001/100/CE B - 2002/80/CE B - 2003/76/CE B - 2005/55/CE B1 - 2006/51/CE rif. 2005/55/CE B1
Euro 5	2005/55/CE B2 - 2006/51/CE rif. 2005/55/CE B2 - 2006/51/CE rif. 2005/55/CE B2 (ecol. migliorato) oppure Riga C - 1999/96/CE fase III oppure Riga B2 o C - 2001/27/CE Rif. 1999/96 Riga B2 oppure Riga C - 2005/78/CE Rif 2005/55 CE Riga B2 oppure riga C 2006/81 CE rif. 2005/55 CE riga B2 2006/81 CE rif. 2005/55 CE riga C (ecol. migliorato) 715/2007*692/2008 (Euro 5 A) 715/2007*692/2008 (Euro 5 B) 2008/74/CE rif. 2005/55/CE riga B2 2008/74/CE rif. 2005/55/CE riga B2 (ecol. migliorato) 2008/74/CE rif. 2005/55/CE riga B2 (con disp. anti-part)
Euro 6	715/2007*692/2008 (Euro 6 A) 715/2007*692/2008 (Euro 6 B)

Veicoli trasporto merci con massa complessiva a pieno carico (m.c.p.c.) non superiore a 3,5 tonnellate

Categoria Euro	Direttiva di riferimento
Euro 1	91/441/CEE - 91/542/CEE punto 6.2.1.A - 93/59/CEE
Euro 2	91/542/CEE punto 6.2.1.B - 94/12/CE - 96/1/CE - 96/44/CE - 96/69/CE - 98/77/CE
Euro 3	98/69/CE - 98/77/CE rif 98/69/CE A - 1999/96/CE A - 1999/102/CE rif. 98/69/CE - 2001/1/CE rif 98/69/CE - 2001/27/CE A - 2001/100/CE A - 2002/80/CE A - 2003/76/CE A
Euro 4	98/69/CE B - 98/77/CE rif. 98/69/CE B - 1999/96/CE B - 1999/102/CE rif. 98/69/CE B - 2001/1/CE rif. 98/69 CE B - 2001/27/CE B - 2001/100/CE B - 2002/80/CE B - 2003/76/CE B - 2005/55/CE B1 - 2006/51/CE rif. 2005/55/CE B1

Euro 5	<p>2005/55/CE B2 - 2006/51/CE rif. 2005/55/CE B2 - 2006/51/CE rif. 2005/55/CE B2 (ecol. migliorato) oppure Riga C - 1999/96/CE fase III oppure Riga B2 o C - 2001/27/CE Rif. 1999/96 Riga B2 oppure Riga C - 2005/78/CE Rif 2005/55 CE Riga B2 oppure riga C</p> <p>2006/81 CE rif. 2005/55 CE riga B2</p> <p>2006/81 CE rif. 2005/55 CE riga C (ecol. migliorato)</p> <p>715/2007*692/2008 (Euro 5 A)</p> <p>715/2007*692/2008 (Euro 5 B)</p> <p>2008/74/CE rif. 2005/55/CE riga B2</p> <p>2008/74/CE rif. 2005/55/CE riga B2 (ecol. migliorato)</p> <p>2008/74/CE rif. 2005/55/CE riga B2 (con disp. anti-part)</p>
Euro 6	<p>715/2007*692/2008 (Euro 6 A)</p> <p>715/2007*692/2008 (Euro 6 B)</p>

Veicoli commerciali con massa complessiva a pieno carico (m.c.p.c.) superiore a 3,5 tonnellate

Categoria Euro	Direttiva di riferimento
Euro 1	91/542/CEE
Euro 2	96/01/CE
Euro 3	1999/96/CE
Euro 4	98/69/CE B 1999/96/CE B
Euro 5	1999/96/CE
Euro 6	Regolamento CE 595/2009

Motocicli e Ciclomotori

Categoria Euro	Direttiva di riferimento
Euro 1	97/24 CE cap. 5
Euro 2	<p>97/24 CE cap. 5 fase II</p> <p>2002/51/CE fase A</p> <p>2006/27/CE fase A</p> <p>97/24 CE rif. 2003/77 CE fase A</p> <p>2003/77 CE rif. 2002/51 CE fase A</p> <p>2006/120/CE fase A</p> <p>2006/72/CE fase A</p> <p>2009/108/CE fase A</p>
Euro 3	<p>97/24 CE cap. 5 fase III</p> <p>97/24 CE rif. 2003/77/CE fase B</p> <p>2003/77/CE rif. 2002/51/CE fase B</p> <p>2006/120/CE fase B</p> <p>2006/27/CE fase B</p> <p>2006/72/CE fase B</p> <p>2006/72/CE fase C</p> <p>2009/108/CE fase B</p>

Per verificare in modo rapido la classe ambientale (categoria Euro) del proprio veicolo è possibile consultare il [Portale dell'Automobilista](https://www.ilportaledellautomobilista.it/web/portale_automobilista/verifica-classe-ambientale-veicolo) (https://www.ilportaledellautomobilista.it/web/portale_automobilista/verifica-classe-ambientale-veicolo), il sito di servizi di e-government del Dipartimento Trasporti del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.

NOTE OPERATIVE E SANZIONI

L'inosservanza del divieto di circolazione, prescritto dall'Ordinanza Dirigenziale n° **5406/2021**, è punita ai sensi **dell'art. 7, comma 13 - bis, C.d.S.** con il pagamento in misura ridotta della somma di € 168,00 (entro 60 giorni), ovvero € 117,60 (entro 5 giorni).

L'inosservanza degli altri provvedimenti prescritti dall'Ordinanza Dirigenziale n° **5406/2021**, è punita ai sensi **dell'art. 7 bis, D.L.vo n° 267/00** con il pagamento in misura ridotta di una somma da € 25,00 ad € 500,00 (€ 50,00 entro 60 giorni).

La circolare del corpo n° 90/2021 è revocata

Addì, 27 maggio 2022

Firmato digitalmente

IL Comandante Generale
MANGIARDI